

Pratica n. (omissis) Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, depositata in data (omissis), rappresentando che un signore, moroso di 20 mesi di canone di locazione, dopo aver subito due pignoramenti, lo contattava conferendogli il mandato per cercare una soluzione a saldo e stralcio con il creditore pignoratizio; al rifiuto di trattare di quest'ultimo, il cliente dapprima lo insultava, minacciando di procedere nei confronti del collega in via amministrativa ed inoltre, poiché il cliente era un dirigente presso la (omissis), inviava numerosi scritti al legale nel quale ripetutamente manifestava la sua volontà di uccidere il creditore pignoratizio. Alla luce di quanto sopra chiedeva se fosse possibile avvisare le forze dell'ordine senza violare il segreto professionale.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, sulla base della nota resa dagli estensori Avv.ti Carmelita Corea ed Alessandro Di Giovanni.

osserva

la tematica in questione trova la sua regolamentazione in una pluralità di disposizioni tra cui si possono ricordare:

L'art. 622 c.p. "**Rivelazione del segreto professionale**", che punisce *"chiunque, avendo notizia per ragione della propria professione di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocumento"*, dove la giusta causa è individuata nella sussistenza di un interesse prevalente rispetto a quello messo in pericolo dalla divulgazione, garantito solo attraverso la rivelazione del segreto professionale, nonché nell'esistenza di una norma giuridica che impone la rivelazione del segreto in presenza di determinate circostanze;

L'art 6 della **L. 247/2012** (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense). "**Segreto professionale**" 1. *L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale"*.

Dello stesso tenore l'art. 13 del **C.d.f.** che cita: *"L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo **riserbo** sui fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali"*.

Anche il **codice deontologico degli avvocati europei**, all'art. 2.3 consacra il segreto professionale tra gli elementi cardine della professione forense, qualificandolo anch'esso come un diritto e dovere dell'avvocato: *"E' nella natura stessa della*

funzione dell'avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni riservate. Senza la garanzia della riservatezza, non può esservi fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primario dell'avvocato. L'obbligo dell'avvocato di rispettare il segreto professionale è volto a tutelare sia gli interessi dell'amministrazione della giustizia che quelli del cliente. E' per questo che gode di una speciale protezione da parte dello Stato. L'avvocato deve mantenere il segreto su tutte le informazioni riservate di cui venga a conoscenza nell'ambito della sua attività professionale. Tale obbligo di riservatezza non ha limiti di tempo. L'avvocato deve esigere il rispetto del segreto professionale dai suoi dipendenti e da chiunque collabori con lui nell'esercizio della sua attività professionale."

Tali principi si ritrovano, poi, ribaditi nell'**art. 28 del C.d.f.** che dapprima rimarca come sia "dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato" ma, poi, nel quarto canone prevede delle deroghe specificando che "È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell'attività di difesa; b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità; c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato".

Tali eccezioni sono state previste in virtù di un contemperamento degli interessi in gioco meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento. In tali ipotesi l'obbligo del segreto professionale può dunque essere sacrificato dinanzi a valori garantiti e tutelati da norme di rango superiore, quali a titolo esemplificativo l'amministrazione della giustizia. È inoltre opportuno ricordare che l'art.28 prevede, comunque, una clausola di riserva per la divulgazione di tali informazioni, che dovrà essere limitata al raggiungimento del fine tutelato.

Ritiene

che l'istante, nell'adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta.

Parole/frasi chiave:

art. 2.3; art. 6; art. 13; art. 28; art. 622; dovere di **segretezza** e **riservatezza; riserbo; segreto professionale**